



**DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE,
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE

N. 13 del 17 marzo 2016

OGGETTO: delibera di Giunta n. 292 del 5 maggio 2015 - differimento della domenica ecologica prevista per il 20 marzo 2016 al 3 aprile 2016

Il Direttore

Premesso che:

- con delibera n. 292 del 5 maggio 2015 la Giunta ha approvato un programma di azioni per il miglioramento della qualità dell'aria prevedendo tra l'altro l'istituzione di una domenica ecologica al mese nel corso della quale è vigente il divieto di circolazione nella fascia oraria 9,30 – 13,00, ma limitando tale divieto alla zona riportata nella planimetria predisposta dalla Polizia locale, al fine di garantire il miglior controllo e quindi la migliore riuscita della domenica ecologica e le deroghe al suddetto divieto;
- con disposizione dirigenziale n.69 del 12 maggio 2015 della direzione centrale Ambiente, tutela del territorio e del mare in ottemperanza alla suddetta delibera 292/2015 sono state definite le modalità di effettuazione delle domeniche ecologiche stabilendo che esse sarebbero state effettuate nella terza domenica di ogni mese.

Considerato che la Polizia locale ha manifestato giusta nota 1476/S del 17 marzo 2016, l'opportunità di posticipare la domenica ecologica del 20 marzo al giorno 3 aprile, prima domenica di aprile.

Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto direttore della direzione centrale Ambiente, Tutela del territorio e del mare, sentito l'assessore all'Ambiente

DISPONE

In attuazione della delibera di Giunta n.292 del 5 maggio 2015, quanto segue:

- A) La domenica ecologica prevista per il giorno 20 marzo 2016 è differita al giorno 3 aprile 2016, prima domenica del mese di aprile, nel corso della quale è vigente il divieto di circolazione nella fascia oraria 9,30 – 13,00, nella zona riportata nella planimetria predisposta dalla Polizia locale.
- B) In deroga alle limitazioni di cui al punto A nella zona individuata potranno circolare:
- a) gli autoveicoli che trasportano diversamente abili con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, muniti del tesserino regolarmente rilasciato dalla competente Autorità, nonché i veicoli della Napoli Sociale adibiti al trasporto disabili;
 - b) i veicoli elettrici ad emissione nulla;
 - c) i veicoli delle Forze dell'Ordine, della Polizia Locale di Napoli, della Protezione Civile, i veicoli di servizio dell'amministrazione della Giustizia riconoscibili da apposito permesso rilasciato dalle Procure o dai Tribunali, e quelli con a bordo Ministri di culto che debbano officiare riti religiosi;
 - d) i veicoli intestati ad Enti Pubblici, Società ed Aziende erogatrici di pubblici servizi, nonché quelli in chiamata di emergenza o adibiti al trasporto di materiale e/o personale addetto all'esecuzione di lavori ed opere urgenti e di pubblica utilità;
 - e) gli autoveicoli, i motoveicoli ed i ciclomotori con a bordo un medico in visita domiciliare per chiamate d'urgenza, nonché quelli con a bordo operatori del settore informazione giornalistica e radiotelevisiva, nonché fotografi professionisti;
 - f) gli autoveicoli che trasportano soggetti portatori di malattie gravi che richiedono l'espletamento di trattamenti terapeutici rigorosamente sistematici e periodici, limitati nel tempo, previa esibizione di certificazione sanitaria con l'indicazione della patologia e della necessità di terapia sistematica e periodica nonché l'attestazione della struttura pubblica o privata ovvero del terapeuta, ove la terapia

- medesima viene effettuata, con l'indicazione dei giorni e degli orari di effettuazione;
- g) gli autoveicoli, i motoveicoli ed i ciclomotori che trasportano gas terapeutici o medicinali;
 - h) gli autoveicoli ed i bus delle aziende di Trasporto Pubblico, i Taxi, gli autoveicoli a noleggio ed i bus turistici;
 - i) gli autoveicoli, purché di portata inferiore a 3,5 tonnellate adibiti al trasporto di medicinali e/o trasporto di materiale sanitario di uso urgente e indifferibile adeguatamente certificato;
 - l) i veicoli dei Consoli di carriera che recano la targa speciale CC e gli autoveicoli dei Consoli onorari che riportano a fianco della targa il contrassegno consolare numerato di forma circolare, recante lo stemma della Repubblica e la sigla CC di colore rosso;
 - m) i veicoli intestati e con a bordo cittadini residenti in regioni diverse dalla Campania;
 - n) i veicoli dei partecipanti a cerimonie religiose o civili (battesimi, matrimoni, funerali). La richiesta di deroga può essere inoltrata via fax alla Polizia Locale unitamente alla certificazione del Parroco o dell'Ufficiale di Stato Civile;

C) la Polizia Locale è autorizzata ad adottare ogni altro provvedimento di carattere contingente che si ritenga necessario per la disciplina e la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale, ivi inclusi provvedimenti di sospensione delle presenti disposizioni nel caso di forza maggiore o di interesse pubblico.

Chiunque circola in violazione delle limitazioni previste dalla presente disposizione è soggetto alle sanzioni previste di cui all'art. 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, così come modificato dalla legge 29 luglio 2010, n. 120;

D) la Polizia Locale è incaricata di vigilare, unitamente a tutti gli altri Organi indicati dal primo comma dell'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, per l'osservanza della presente deliberazione.

Il Direttore
Giuseppe Pulli





**DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE
SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE**

La presente disposizione dirigenziale è stata affissa all'Albo Pretorio ai sensi dell'art. 10 –
comma 1 del TUEL 267/2000 il _____

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE